

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 42 DEL 17 NOVEMBRE 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CASISTICHE DI REVERSE CHARGE INTERNO**

Al fine di contrastare la frode, l'evasione e l'elusione fiscale nei settori considerati maggiormente a rischio – settore edile, energetico eccetera – così come per “semplificare” la riscossione dell'IVA, il legislatore ha introdotto il meccanismo del reverse charge (anche “inversione contabile”), secondo il quale il soggetto passivo cessionario o committente diviene debitore dell'imposta in luogo, rispettivamente, del cedente o prestatore. Nella scheda si analizzano i casi in cui trova applicazione il meccanismo del reverse charge interno.

Pagina 7

- **TASSAZIONE DEL TFM MATURATO DAGLI AMMINISTRATORI**

La gestione del TFM rappresenta da sempre un ambito di grande interesse nell'ambito delle politiche aziendali finalizzate al risparmio fiscale: la normativa, infatti, permette alla società di dedurre per competenza la quota annuale stanziata ed all'amministratore di beneficiare, a determinate condizioni, della tassazione separata – solitamente vantaggiosa rispetto a quella ordinaria. Non essendo l'istituto disciplinato in modo puntuale dal legislatore, tuttavia, lo stesso presenta alcuni aspetti critici che di seguito si analizzeranno, alla luce dei più recenti orientamenti di prassi e giurisprudenza.

Pagina 14

- **ENTI RELIGIOSI, ENTI ECCLESIASTICI E RAMI ETS**

In merito agli enti religiosi civilmente riconosciuti, si analizza sinteticamente la disciplina prevista per l'ottenimento della personalità giuridica ai sensi della normativa di derivazione pattizia per enti cattolici e le disposizioni del Codice del Terzo settore e della prassi ad esso collegata che consentono di costituire il cosiddetto “ramo ETS”.

Pagina 19

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **FONDO PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA: DOMANDE DAL 27 NOVEMBRE**

Al via le domande per il Fondo innovazione agricoltura a sostegno della realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio

dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. Al fine di assicurare a tutte le PMI interessate parità di accesso alla misura, con un recente avviso pubblicato sul sito di ISMEA, è posticipata al 27 novembre 2023 dalle ore 12:00 (in luogo del 15 novembre) la data di apertura del portale per la presentazione delle domande.

Pagina 25

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 37

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 17.11.2023 AL 01.12.2023**

Pagina 38

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Assunzione stranieri: modello di richiesta al Centro Impiego

ANPAL ha reso disponibile **il modulo** necessario **per la richiesta di verifica presso i CPI di lavoratori disponibili in Italia**, obbligo previsto dai recenti Decreti Flussi prima dell'assunzione di stranieri.

L'adempimento si rende **necessario** per **chi intende partecipare ai click day previsti il prossimo 2, 4 e 12 dicembre per le quote** definite relative al triennio **2023-2025** (DPCM 27.9.2023)

L'Agenzia nazionale per il lavoro chiarisce infatti **che i datori di lavoro che intendano assumere una persona non comunitaria residente all'estero** devono compiere **due passaggi**:

- ◆ **presentare al centro per l'impiego** competente, secondo le modalità indicate dal singolo centro, una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste già presente in Italia
- ◆ **richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.**

La richiesta preventiva ai CPI invece non è richiesta per l'ingresso di lavoratori stagionali, nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

[Qui il modulo da usare per la richiesta](#) di disponibilità di personale al centro per l'impiego.

Credito d'imposta: non compensabile con debito IVA non sussistente

Con la [Risposta a interpello n. 460 del 13 novembre](#) le Entrate replicano ad un quesito sul **credito d'imposta**, nel caso di specie in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ ricettivo, ex articolo 1, del decreto-legge n. 152 del 202. L'istante, **faceva presente di aver eseguito presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori**, volti ad incrementarne l'efficienza energetica, **al fine di beneficiare del credito di imposta riconosciuto** dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152.

L'istante riferiva di avere difficoltà ad utilizzare il medesimo in compensazione entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 e chiedeva se fosse possibile utilizzare il credito in parola *«in compensazione, con il versamento di iva non effettivamente dovuta nel corso dell'esercizio 2025, salvo chiedere successivamente il rimborso della stessa da parte dell'amministrazione finanziaria. [...]*

L'Agenzia nella Risposta afferma che non può essere condivisa la soluzione prospettata dall'istante, con cui si propone **di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA astutamente indicato nel modello di pagamento**, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. **Tale espediente**, infatti, avrebbe **il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA** da chiedere a rimborso, **eludendo**, con l'"invenzione" di un debito IVA non sussistente, **i limiti di utilizzo del credito in oggetto.**

Peste suina proroga dei contributi

In continuità con il [Decreto 28 luglio 2022](#), per l'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), è stato pubblicato il [Decreto 29 settembre 2023](#) del Ministero dell'Agricoltura **relativo ai danni verificatisi fino al 31 luglio 2023**.

I **beneficiari** che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano **in via informatica apposita domanda** all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.

Immobili vincolati: quando spetta la detrazione per restauro

Con [Risposta a interpello n 461 del 14 novembre](#) le Entrate chiariscono **quando un immobile gode della detrazione del 19%** ex art articolo 15, comma 1, lett. g), del TUIR per **immobili vincolati da parte della Soprintendenza**».

L'istante chiedeva in particolare **se, per la detrazione del 19% delle spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati dalla legge, fosse sufficiente che il bene immobile fosse sotto tutela per decreto o legge regionale** oppure se fosse necessario uno specifico provvedimento notificato e trascritto nei registri immobiliari.

Le Entrate ricordano che per **la detrazione fiscale è necessaria una certificazione rilasciata dalla soprintendenza del Ministero per i beni culturali** ed ambientali per dimostrare la necessità delle spese.

Quando non siano obbligatorie per legge, le spese di restauro deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, o da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al Ministero della cultura.

La norma può **trovare applicazione in caso di interventi eseguiti su beni oggetto di specifica dichiarazione di interesse culturale, per i quali il soggetto interessato sia obbligato alla manutenzione, protezione o restauro**, non essendo sufficiente a tal fine che un immobile sia posto in un'area tutelata per legge.

Secondo il competente Ministero, infatti, la sola circostanza che un edificio si trovi in corrispondenza di territori costieri, territori montani o parchi naturali non è di per sé sufficiente ad accedere al beneficio fiscale atteso che la finalità della norma "è quella di agevolare i soggetti tenuti, per legge o in virtù del riconoscimento del Ministero, ad affrontare spese per effettuare lavori di conservazione di beni di interesse culturale".

Secondo il Ministero, nel caso di specie, non risulta l'interesse culturale dell'edificio né la necessità delle spese effettivamente sostenute sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata alla competente Soprintendenza.

Domande contributo Editori per copie vendite

Il Dipartimento per l'Editoria ha comunicato, con un avviso del 9 novembre, che **dalle ore 10:00 del 10 novembre alle ore 17:00 del 30 novembre 2023**, è possibile **presentare le domande** per il **contributo** rivolto alle **imprese editrici di quotidiani e periodici, per ogni copia cartacea di**

quotidiani e periodici venduti nel corso dell'anno 2021, attraverso la procedura disponibile [nell'area riservata](http://www.impresainungiorno.gov.it) del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Ogni impresa richiedente deve inviare una sola domanda relativa alle copie delle testate edite vendute nell'anno 2021. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente con firma CADES.

Le modalità per fruire di tale agevolazione sono state definite con [Decreto del 12 settembre 2023](#).

Si ricorda che le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico ed in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, alle quali è riconosciuto, al fine di sostenere la domanda di informazione, **un contributo straordinario**, per l'anno 2022, **pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell'anno 2021**, anche mediante abbonamento, a titolo oneroso in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 28 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Metalmeccanici: costo medio orario 2023

E' stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, sezione pubblicità legale il [Decreto direttoriale 60 del 13.11.2023](#) che fissa **il costo medio del lavoro** per il **personale dipendente** da:

- ◆ imprese **dell'industria metalmeccanica** e
- ◆ imprese della **installazione di impianti**,

rientranti nel campo di applicazione dell'accordo del 5 febbraio 2021 per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, con **decorrenza dal mese di ottobre 2023** e in vigore **fino al 30 giugno 2024**.

In questo ambito rientrano:

- ◆ l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
- ◆ la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
- ◆ l'esecuzione presso terzi delle attività stesse,

Il decreto contiene **le tabelle dettagliate** riguardanti distintamente gli operai e impiegati, con decorrenza dal mese di ottobre 2023:

- ◆ [Tabelle operai](#)
- ◆ [Tabelle impiegati](#)

Malattia lavoro marittimo: guida agli obblighi per i lavoratori

INPS ha fornito nel [messaggio 4010/2023](#) alcune **indicazioni operative** circa gli **adempimenti a carico del lavoratore per gli eventi di malattia indennizzati**. In particolare, si ricorda che i lavoratori marittimi devono inviare la certificazione di malattia:

- ◆ entro due giorni dal rilascio,

- ◆ esclusivamente in via telematica ([v. messaggio n. 897 del 2 marzo 2023](#)). Solo in casi del tutto eccezionali è ammessa la certificazione cartacea - purché in originale.

Il messaggio precisa che non è consentita l'erogazione dell'indennità prima della acquisizione dell'originale della certificazione medica cartacea. È necessario anche verificare che nella certificazione medica, sia telematica che cartacea sia indicato il corretto indirizzo di reperibilità per le visite mediche di controllo. Per le visite mediche di controllo all'estero le relative istruzioni sono state fornite con la [circolare n. 87 del 2 luglio 2010](#).

L'istituto precisa, inoltre, che **per i lavoratori marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia è necessario prima di recarsi all'estero sottoporsi a visita ambulatoriale presso l'Unità operativa medico legale più prossima** al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia, per ottenere la preventiva autorizzazione

Nel caso in cui con mancata autorizzazione/parere negativo dell'Istituto, l'assicurato si rechi, comunque, all'estero, l'indennità di malattia viene sospesa.

Concludiamo informando che **l'INPS ha confermato con il [messaggio 4012 del 14 novembre 2023](#), la proroga dal 16 al 30 novembre, del versamento contributivo degli enti sportivi dilettantistici presso la Gestione separata, relativo ai compensi erogati nel mese ottobre 2023, come previsto dall'emendamento al DL 145 in corso di emanazione. Il nuovo termine riguarda il versamento della contribuzione dovuta per:**

- ◆ i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
- ◆ i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e
- ◆ i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: CASISTICHE DI REVERSE CHARGE INTERNO**


Al fine di **contrastare la frode**, l'evasione e l'elusione fiscale nei **settori considerati maggiormente a rischio** (settore edile, energetico eccetera) così come per **"semplificare" la riscossione dell'IVA**, il legislatore ha introdotto il meccanismo del **reverse charge** (anche "inversione contabile"), secondo il quale il **soggetto passivo cessionario o committente** diviene **debitore dell'imposta** in luogo, rispettivamente, del cedente o prestatore.

Di seguito si analizzano i casi in cui trova applicazione il meccanismo del **reverse charge interno**.

CASISTICHE DI REVERSE CHARGE INTERNO																	
PREMESSA	I debitori dell'IVA¹ sono coloro che effettuano le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi imponibili . In deroga alla disposizione generale ² viene istituito il meccanismo del reverse charge , in italiano "inversione contabile" , in base al quale il soggetto passivo cessionario o committente diviene debitore dell'imposta in luogo, rispettivamente, del cedente o prestatore.																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FATTISPECIE</th> <th>IN VIGORE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cessioni di oro da investimento e di oro industriale</td> <td>Dal 05.02.2000</td> </tr> <tr> <td>Prestazioni di servizi rese dai subappaltatori edili</td> <td>Dal 01.01.2007</td> </tr> <tr> <td>Cessioni di fabbricati, abitativi e strumentali, per le quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA in sede di rogito</td> <td>Dal 01.01.2008</td> </tr> <tr> <td>Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici</td> <td>Dal 01.01.2015</td> </tr> <tr> <td>Cessioni di telefoni cellulari</td> <td>Dal 01.01.2007 Fino al 31.12.2026</td> </tr> <tr> <td>Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale</td> <td>Dal 01.01.2007 Fino al 31.12.2026</td> </tr> <tr> <td>Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra</td> <td>Dal 01.01.2015 Fino al 31.12.2026</td> </tr> </tbody> </table>	FATTISPECIE	IN VIGORE	Cessioni di oro da investimento e di oro industriale	Dal 05.02.2000	Prestazioni di servizi rese dai subappaltatori edili	Dal 01.01.2007	Cessioni di fabbricati, abitativi e strumentali, per le quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA in sede di rogito	Dal 01.01.2008	Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici	Dal 01.01.2015	Cessioni di telefoni cellulari	Dal 01.01.2007 Fino al 31.12.2026	Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale	Dal 01.01.2007 Fino al 31.12.2026	Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra	Dal 01.01.2015 Fino al 31.12.2026
	FATTISPECIE	IN VIGORE															
	Cessioni di oro da investimento e di oro industriale	Dal 05.02.2000															
	Prestazioni di servizi rese dai subappaltatori edili	Dal 01.01.2007															
	Cessioni di fabbricati, abitativi e strumentali, per le quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA in sede di rogito	Dal 01.01.2008															
	Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici	Dal 01.01.2015															
	Cessioni di telefoni cellulari	Dal 01.01.2007 Fino al 31.12.2026															
	Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale	Dal 01.01.2007 Fino al 31.12.2026															
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra	Dal 01.01.2015 Fino al 31.12.2026																

¹ Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.P.R. 633/1972.

² Ai sensi del comma 5 dell'art. 17 D.P.R. 633/1972.

	<p>Trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica</p> <p>Cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi rivenditori</p> <p>Cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (ATECO 47.11.1) supermercati (47.11.2) e discount alimentari (47.11.3)</p> <p>Cessioni di rottami e cascami, nonché di altri materiali di recupero</p> <p>Cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo</p>	<p>Dal 01.01.2015 Fino al 31.12.2026</p> <p>Dal 01.01.2015 Fino al 31.12.2026</p> <p>Dal 01.01.2015 Fino al 31.12.2015</p> <p></p> <p>Dal 01.01.2015</p>
<p>CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO E INDUSTRIALE</p>	<p>Di seguito si rappresenta schematicamente i casi in cui trova applicazione l'istituto in esame, con riguardo alle cessioni di oro da investimento e oro industriale.</p> 	
<p>REVERSE CHARGE E IVA IN EDILIZIA</p>	<p>Nel settore dell'edilizia il regime del reverse charge è utilizzabile laddove vengano soddisfatti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le parti operino in virtù di un contratto di subappalto³ o d'opera⁴; ◆ si tratti di una prestazione di servizi (o manodopera) resa nel settore edile. <p>Restano escluse dall'applicazione del reverse charge:</p> <p>le prestazioni d'opera intellettuale – ingegneri, architetti etc. – che per loro natura non possono essere definite come manodopera</p> <p>alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori⁵</p>	

³ Art. 1655 del c.c.

⁴ Ex art. 2222 del c.c.

le **forniture di beni con posa in opera**, in quanto "la *posa in opera* assume una *funzione accessoria rispetto alla cessione dei beni*", pertanto ai fini IVA "costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi"

Se nell'ambito del medesimo contratto sussistano **contemporaneamente cessioni di beni e prestazioni di servizi** "occorrerà far **riferimento alla volontà contrattualmente** espressa dalle parti per stabilire se sia **prevalente l'obbligazione di dare o quella di fare**", **senza** invece procedere con il mero **confronto** tra:

- ◆ costo di **manodopera**, e
- ◆ costo del **materiale**.



Pertanto, se **prevale l'obbligazione di dare** si rientra nell'ipotesi di **fornitura con messa in opera** con la conseguente applicazione del **regime IVA ordinario**; viceversa, se **prevale l'obbligazione di fare** si ricade nella fattispecie di **prestazione di manodopera**, oggetto di **inversione contabile**.

Si deve far riferimento alla **volontà contrattualmente espressa** dalle parti:

- ◆ Se DARE > FARE → **IVA ordinaria**
- ◆ Se DARE < FARE → **Reverse charge**

Affinché sia considerato soddisfatto il requisito "**settore edile**" è necessario che:

- ◆ il **committente e il prestatore** – subappaltatore e appaltatore ovvero subappaltatore ed altri eventuali subappaltatori – siano **identificati** con uno dei **codici ATECO** di cui alla **sezione F "COSTRUZIONI"**; nonché
- ◆ l'**attività effettivamente prestata** ai fini del **contratto di subappalto** rientri in una delle **attività** di cui alla **sezione F**.

Un'ulteriore norma (art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. 633/1972) va:

ad **integrare l'ipotesi di inversione contabile** prevista per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori edili⁶. La norma infatti **estende** l'obbligo di applicazione del **reverse charge** alle seguenti **prestazioni relative ad edifici**:

- 1)
- ◆ **servizi di pulizia;**
 - ◆ **servizi di demolizione;**
 - ◆ **servizi di installazione impianti;**
 - ◆ **servizi di completamento**, intendendosi come tali gli **interventi di**
 - ✓ **manutenzione** (ordinaria o straordinaria),

⁵ Per espressa previsione normativa ex. art 17, comma 6, lett a) ultimo periodo, con la quale il Legislatore recepisce ciò che era stato espresso dall'Amministrazione con R.M. n. 155/E del 2007.

⁶ di cui alla precedente lett. a), comma 6, art. 17.

	<p>✓ restauro o risanamento conservativo, ✓ nonché di ristrutturazione edilizia</p> <p>2) ad ampliare la platea di soggetti interessati. Infatti, è tenuto all'applicazione del reverse charge ogni soggetto passivo IVA che rende i servizi di cui sopra ad altro operatore IVA indipendentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dalla circostanza che si tratti di prestatori che svolgano un'attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO; ◆ dal vincolo giuridico che li unisce (contatto di subappalto o manodopera) <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <pre> graph TD A[Sussistono i requisiti di cui all'art. 17 comma 6 lett. a-ter?] -- Si --> B[Fatturazione con inversione contabile N6.7] A -- No --> C[Sussistono i requisiti di cui all'art. 17 comma 6 lett. a)] C -- Si --> D[Fatturazione con inversione contabile N6.3] C -- No --> E[] </pre> </div>
CESSIONI DI FABBRICATI	<p>La regola generale per le cessioni di fabbricati, sia per gli immobili abitativi⁷ che per quelli strumentali⁸, è il regime di esenzione da IVA.</p> <p>Tuttavia, la medesima norma è derogata con l'assoggettamento ad IVA obbligatorio delle cessioni di fabbricati (abitativi o strumentali che siano) effettuate dalle imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ hanno costruito i fabbricati ceduti, ovvero ◆ hanno eseguito interventi di recupero, classificabili come <ul style="list-style-type: none"> ✓ restauro o risanamento conservativo, ✓ ristrutturazione edilizia o urbanistica, <p>entro i 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento.</p> <p>Laddove invece i cinque anni siano stati superati, il cedente può optare nell'atto di vendita per l'assoggettamento ad IVA con conseguente assoggettamento a inversione contabile⁹.</p> <p> L'unica differenza riscontrata è che, mentre per le cessioni di fabbricati strumentali la facoltà è esercitabile a prescindere dalla tipologia di soggetto economico cedente, per quelli abitativi è necessario che il cedente sia l'impresa costruttrice o quella attuatrice dell'intervento di recupero.</p>

⁷ Art. 10, comma 1 nn. 8-bis) del D.P.R. 633/1972.

⁸ N. 8-ter)

⁹ Ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972.

	<p>Dunque il regime dell'inversione contabile è applicabile alle cessioni di:</p> <table border="1" data-bbox="408 248 1426 813"> <tr> <td data-bbox="408 248 472 533">a)</td> <td data-bbox="472 248 1426 533"> <p>immobili abitativi effettuate dalle imprese costruttrici ovvero dalle imprese che hanno effettuato interventi di recupero – quali restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica – dopo i cinque anni dall'ultimazione dell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se nell'atto di vendita è stata esercitata l'opzione di imponibilità; ◆ se l'acquirente è un soggetto passivo dell'imposta </td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 533 472 813">b)</td> <td data-bbox="472 533 1426 813"> <p>immobili strumentali effettuate dalle imprese costruttrici, ovvero dalle imprese che hanno effettuato interventi di recupero – quali restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica – dopo i 5 anni dall'ultimazione dell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se nell'atto di vendita è stata esercitata l'opzione di imponibilità, e ◆ se l'acquirente è un soggetto passivo dell'imposta </td> </tr> </table>	a)	<p>immobili abitativi effettuate dalle imprese costruttrici ovvero dalle imprese che hanno effettuato interventi di recupero – quali restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica – dopo i cinque anni dall'ultimazione dell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se nell'atto di vendita è stata esercitata l'opzione di imponibilità; ◆ se l'acquirente è un soggetto passivo dell'imposta 	b)	<p>immobili strumentali effettuate dalle imprese costruttrici, ovvero dalle imprese che hanno effettuato interventi di recupero – quali restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica – dopo i 5 anni dall'ultimazione dell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se nell'atto di vendita è stata esercitata l'opzione di imponibilità, e ◆ se l'acquirente è un soggetto passivo dell'imposta
a)	<p>immobili abitativi effettuate dalle imprese costruttrici ovvero dalle imprese che hanno effettuato interventi di recupero – quali restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica – dopo i cinque anni dall'ultimazione dell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se nell'atto di vendita è stata esercitata l'opzione di imponibilità; ◆ se l'acquirente è un soggetto passivo dell'imposta 				
b)	<p>immobili strumentali effettuate dalle imprese costruttrici, ovvero dalle imprese che hanno effettuato interventi di recupero – quali restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica – dopo i 5 anni dall'ultimazione dell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se nell'atto di vendita è stata esercitata l'opzione di imponibilità, e ◆ se l'acquirente è un soggetto passivo dell'imposta 				
<p>CESSIONI DI TELEFONI CELLULARI, DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO, CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP</p>	<p>Si estende¹⁰ l'applicazione del reverse charge alle cessioni di:</p> <table border="1" data-bbox="517 882 1318 992"> <tr> <td style="text-align: center;">telefoni cellulari¹¹</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dispositivi a circuito integrato¹²</td> </tr> </table> <p>qualora l'acquirente sia un soggetto passivo IVA.</p> <p>L'ambito soggettivo di applicazione è altresì limitato da una circolare dell'Agenzia delle Entrate¹³, nonché da una più recente risposta a interpello¹⁴ e documenti di prassi secondo i quali il reverse charge è applicabile alle “sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”.</p> <p>Si è poi esteso ulteriormente¹⁵ il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ console da gioco, (NC 9504 50 00); ◆ tablet PC (NC 8471 30 00); ◆ laptop (NC 8471 30 00). 	telefoni cellulari ¹¹	dispositivi a circuito integrato ¹²		
telefoni cellulari ¹¹					
dispositivi a circuito integrato ¹²					
<p>REVERSE CHARGE E SETTORE ENERGETICO</p>	<p>Viene prevista¹⁶ l'applicazione del regime dell'inversione contabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra¹⁷; ◆ ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia 				

¹⁰ Grazie all'art. 17, comma 6, lett. b) e c) del D.P.R. n. 633/1972, il cui ambito è in realtà ristretto dall'autorizzazione del Consiglio UE, la quale è stata ottenuta con la Decisione di esecuzione del Consiglio n. 2010/710/UE del 22 novembre, successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

¹¹ concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo.

¹² quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale - NC 8542 3190 e NC 8542 3110.


¹³ [Circolare n. 59/E del 23.12.2010.](#)

¹⁴ [Risposta a interpello n. 643 del 01.10.2021.](#)

¹⁵ In attuazione delle Direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE.

¹⁶ Dall'art. 17, comma 6, lettere d-bis) d-ter) e d-quater) del D.P.R. 633/1972.

¹⁷ Definite dall'art. 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.10.2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima Direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni.


	<p>elettrica;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore¹⁸; per le operazioni a partire dal 01.01.2015 fino al 31.12.2026 effettuate nei confronti di un "soggetto passivo rivenditore"¹⁹.
<p>RIFIUTI E ROTTAMI</p>	<p>È prevista l'inversione contabile, anche relativamente alle cessioni di:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet)(...) intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura</p> </div> <p>Per poter essere assoggettato a reverse charge, sebbene il rottame sia oggetto di lavorazione (ripulitura, selezione, compattamento eccetera), il prodotto ottenuto deve essere ancora a tutti gli effetti un "rottame", cioè un bene non più utilizzabile per l'originaria destinazione se non sottoposto a successive elaborazioni.</p> <p> Tale condizione non è richiesta per i pallets, essendo sufficiente che sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo²⁰.</p>
<p>FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE</p>	<p>In deroga alla regola generale²¹ qualora debba (o può) essere applicato il meccanismo dell'inversione contabile si assiste alla seguente fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il cedente/prestatore emette fattura senza addebitare l'imposta; ◆ il cessionario/committente <ul style="list-style-type: none"> ✓ integra la fattura ricevuta (o emette autofattura) con l'indicazione dell'aliquota e dell'ammontare dell'imposta dovuta, ✓ procede alla duplice annotazione della stessa sia nel registro acquisti che nel registro vendite, in modo da rendere <i>neutrale</i> l'operazione. <p>Nell'ipotesi di acquisti interni in reverse charge, il cessionario/committente che riceve la fattura elettronica, formato xml, tramite il Sistema di Interscambio ha due alternative per adempiere all'obbligo di integrazione previsto dalla norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prima mediante la quale il cessionario/committente può <ul style="list-style-type: none"> ✓ materializzare (stampare) la fattura elettronica ricevuta, ✓ annotare aliquota ed IVA dovuta, e ✓ procedere alla doppia annotazione, ovvero ◆ la seconda secondo la quale il cessionario/committente può <ul style="list-style-type: none"> ✓ integrare la fattura generando di fatto un'autofattura – utilizzando la

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) dello stesso Decreto IVA.

¹⁹ Ossia "un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica (...) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile", circolare AE n. 54/E del 2004.

²⁰ Circolare AE n. 14/E del 2015.

²¹ Di cui all'art. 17, comma 1 del D.P.R. 633/1972.

	<p>tipologia documento TD16 "Integrazione fattura Reverse charge interno" – contenente i dati relativi all'integrazione, e</p> <p>✓ inviarla allo Sdl.</p> <p> L'invio in formato elettronico in Sdl della fattura integrata non è obbligatorio, ma è consigliabile ai fini degli utilizzi dei registri IVA precompilati o della dichiarazione IVA precompilata, ovvero per la conservazione elettronica dei documenti.</p>
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti


INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi



OGGETTO: TASSAZIONE DEL TFM MATURATO DAGLI AMMINISTRATORI

La **gestione** del **TFM** rappresenta da sempre un ambito di grande interesse nell'ambito delle **politiche aziendali** finalizzate al **risparmio fiscale**: la normativa, infatti, permette alla società di **dedurre per competenza** la **quota annuale stanziata** ed all'amministratore di beneficiare, a determinate condizioni, della **tassazione separata** – solitamente **vantaggiosa** rispetto a quella ordinaria.

Non essendo l'istituto **disciplinato in modo puntuale dal legislatore**, tuttavia, lo stesso presenta alcuni **aspetti critici** che di seguito si analizzeranno, alla luce dei più **recenti orientamenti di prassi e giurisprudenza**.

TASSAZIONE EDEL TFM MATURATO DAGLI AMMINISTRATORI							
PREMESSA	<p>Nell'ambito delle società di capitali si è soliti corrispondere agli amministratori delle società, oltre al normale compenso (per altro non obbligatorio), anche una indennità di fine mandato (c.d. "T.F.M."), che si forma per effetto dell'accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio (analogamente al TFR per i lavoratori dipendenti).</p> <p> La natura del reddito derivante dal TFM segue regole analoghe a quelle del compenso riconosciuto all'amministratore, secondo uno schema che può essere così sintetizzato:</p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA DI REDDITO</th> <th>QUANDO RICORRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE</td> <td>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate "<i>per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente</i>"²².</td> </tr> <tr> <td>LAVORO DIPENDENTE</td> <td>Qualora: <ul style="list-style-type: none"> ◆ la collaborazione rientri nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente; ◆ l'amministratore, possibilmente con deleghe limitate, sia sotto la direzione e il </td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA DI REDDITO	QUANDO RICORRE	ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate " <i>per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente</i> " ²² .	LAVORO DIPENDENTE	Qualora: <ul style="list-style-type: none"> ◆ la collaborazione rientri nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente; ◆ l'amministratore, possibilmente con deleghe limitate, sia sotto la direzione e il
	TIPOLOGIA DI REDDITO	QUANDO RICORRE					
ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate " <i>per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente</i> " ²² .						
LAVORO DIPENDENTE	Qualora: <ul style="list-style-type: none"> ◆ la collaborazione rientri nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente; ◆ l'amministratore, possibilmente con deleghe limitate, sia sotto la direzione e il 						

²² Circolare n. 105/E del 12.12.2001.

	<table border="1" data-bbox="379 188 1362 427"> <tr> <td data-bbox="379 188 683 282"></td> <td data-bbox="683 188 1362 282">coordinamento di qualcun altro, ad esempio del consiglio di amministrazione²³.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 282 683 427">LAVORO AUTONOMO</td> <td data-bbox="683 282 1362 427">Quando opera il "principio di attrazione" all'attività professionale svolta, ossia quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione²⁴.</td> </tr> </table> <p data-bbox="379 456 1428 640">Di seguito ci concentreremo sul trattamento relativo alla prima fattispecie. Nel caso di attrazione all'attività professionale o di lavoro dipendente opera, infatti, in toto il relativo trattamento, senza che siano riscontrabili difficoltà significative.</p>		coordinamento di qualcun altro, ad esempio del consiglio di amministrazione ²³ .	LAVORO AUTONOMO	Quando opera il " principio di attrazione " all'attività professionale svolta, ossia quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione ²⁴ .
	coordinamento di qualcun altro, ad esempio del consiglio di amministrazione ²³ .				
LAVORO AUTONOMO	Quando opera il " principio di attrazione " all'attività professionale svolta, ossia quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione ²⁴ .				
<p data-bbox="161 1167 339 1256">LA TASSAZIONE IN CAPO AL PERCIPIENTE</p>	<p data-bbox="379 651 1428 775">Fiscalmente si hanno conseguenze molto diverse a seconda che il diritto alla percezione del Trattamento di Fine Mandato risulti da un atto anteriore all'inizio del rapporto di collaborazione, con data certa, o meno.</p> <p data-bbox="379 786 1428 864">Nel dettaglio, il TFM può rientrare tra le indennità soggette a tassazione separata²⁵ a condizione che:</p> <ul data-bbox="427 875 1428 1043" style="list-style-type: none"> ◆ il diritto alla percezione dello stesso risulti da apposito atto (previsione statutaria o delibera assembleare²⁶ – che si esaminerà in seguito); ◆ con data certa anteriore all'inizio del rapporto; ◆ in ogni caso fino all'importo complessivo di 1 milione di euro. <p data-bbox="395 1077 475 1167"> Tale importo opera come franchigia. Di conseguenza, la tassazione ordinaria si applica per il solo importo eccedente il milione di euro.</p> <p data-bbox="379 1178 1428 1435">Nel diverso caso in cui il diritto alla percezione del trattamento di fine mandato non derivi da atto anteriore all'inizio del rapporto di collaborazione con data certa, il trattamento corrisposto all'amministratore sarà considerato come un reddito ordinario dell'anno fiscale in cui è stato percepito, e come tale, soggetto a tassazione ordinaria e alle ritenute d'acconto per scaglioni di reddito ordinariamente previste.</p> <div data-bbox="384 1469 1362 1727" style="text-align: center;">  <pre> graph LR A[ASPETTI CONTRIBUTIVI (NOTA INPS N. 7265/2002)] --> B[TFM sottoposto a contribuzione gestione separata] B --> C[Base imponibile al lordo della ritenuta fiscale] D[Al momento in cui il compenso è effettivamente corrisposto] --> C </pre> </div>				
<p data-bbox="153 1783 347 1906">DEDUCIBILITÀ ACCANTONAMENTO IN CAPO ALL'IMPRESA</p>	<p data-bbox="379 1783 1428 1906">La disciplina relativa alla deducibilità dell'accantonamento per il TFM risulta controversa in quanto la formulazione letterale dell'articolo di riferimento²⁷ è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte di giurisprudenza, dottrina e</p>				


²³ Circolare n. 1/E del 19.01.2007.

²⁴ Circolare n. 105/E/2001.

²⁵ Secondo l'art. 17, comma 1, lettera c) del TUIR.

²⁶ Risposta a interpello n. 204 del 21.04.2022.

²⁷ Art. 105, comma 4 del TUIR.

	<p>prassi.</p> <table border="1" data-bbox="405 248 1386 804"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="405 248 1386 304">LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 304 616 580">Deducibilità per competenza</td> <td data-bbox="616 304 1386 580"> <p>Se viene rispettata la data certa anteriore all'inizio del rapporto, gli accantonamenti relativi all'indennità di fine mandato degli amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono deducibili in capo all'impresa secondo il principio di "competenza", ◆ ossia nei limiti delle quote maturate nell'esercizio²⁸ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 580 616 804">Deducibilità per cassa</td> <td data-bbox="616 580 1386 804"> <p>In mancanza di data certa anteriore all'inizio del rapporto, l'onere relativo al TFM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ va dedotto secondo il principio di cassa²⁹, ◆ nell'esercizio di erogazione dell'indennità di fine mandato³⁰ </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="405 853 1386 1133"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="405 853 1386 909">TESI CONTRARIA DELLA DOTTRINA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="405 909 1386 1133"> <p>Autorevole dottrina sostiene una posizione nettamente distinta da quella giurisprudenziale sopra evidenziata. In particolare, l'accantonamento dell'indennità per il TFM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ può essere sempre dedotto per competenza, ◆ quando è previsto da una delibera assembleare³¹. </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="379 1173 459 1263"></p> <p data-bbox="485 1167 1417 1283">Secondo l'Agenzia delle Entrate³², il beneficio della tassazione separata è correlato alla possibilità, per l'impresa, di effettuare gli accantonamenti in base alla maturazione del TFM nell'esercizio.</p> <p data-bbox="416 1317 890 1346">In difetto della condizione predetta,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia la deduzione in capo all'impresa ◆ che la tassazione in capo al percipiente <p data-bbox="379 1451 1161 1480">hanno luogo nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità.</p>	LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA		Deducibilità per competenza	<p>Se viene rispettata la data certa anteriore all'inizio del rapporto, gli accantonamenti relativi all'indennità di fine mandato degli amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono deducibili in capo all'impresa secondo il principio di "competenza", ◆ ossia nei limiti delle quote maturate nell'esercizio²⁸ 	Deducibilità per cassa	<p>In mancanza di data certa anteriore all'inizio del rapporto, l'onere relativo al TFM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ va dedotto secondo il principio di cassa²⁹, ◆ nell'esercizio di erogazione dell'indennità di fine mandato³⁰ 	TESI CONTRARIA DELLA DOTTRINA		<p>Autorevole dottrina sostiene una posizione nettamente distinta da quella giurisprudenziale sopra evidenziata. In particolare, l'accantonamento dell'indennità per il TFM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ può essere sempre dedotto per competenza, ◆ quando è previsto da una delibera assembleare³¹. 	
LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA											
Deducibilità per competenza	<p>Se viene rispettata la data certa anteriore all'inizio del rapporto, gli accantonamenti relativi all'indennità di fine mandato degli amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono deducibili in capo all'impresa secondo il principio di "competenza", ◆ ossia nei limiti delle quote maturate nell'esercizio²⁸ 										
Deducibilità per cassa	<p>In mancanza di data certa anteriore all'inizio del rapporto, l'onere relativo al TFM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ va dedotto secondo il principio di cassa²⁹, ◆ nell'esercizio di erogazione dell'indennità di fine mandato³⁰ 										
TESI CONTRARIA DELLA DOTTRINA											
<p>Autorevole dottrina sostiene una posizione nettamente distinta da quella giurisprudenziale sopra evidenziata. In particolare, l'accantonamento dell'indennità per il TFM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ può essere sempre dedotto per competenza, ◆ quando è previsto da una delibera assembleare³¹. 											
GLI ASPETTI DICHIARATIVI	<p>Il TFM, in quanto indennità per la cessione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come si è visto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se previsto da un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto, è soggetto a tassazione separata fino alla "franchigia" di 1 milione, e quindi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la società erogante deve effettuare una ritenuta a titolo di acconto del 20%; ✓ l'Ufficio procede al conguaglio (a debito o credito) sulla scorta dei dati trasmessi col modello CU. ✓ il reddito non deve essere dichiarato dal percettore; ◆ se non previsto da un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto, 										

²⁸ CTR Perugia n. 207/3/2016 del 27.04.2016 e CTR Torino n. 754/1/14 del 05.06.2014.

²⁹ ex art. 95, comma 5 del Tuir

³⁰ cfr. Cassazione n. 22760/2021, n. 19368/2018, n. 31473 del 03.12.2019, n.16787 del 09.08.2016, n. 18752 del 05.09.2014.

³¹ cfr. pareri CNDCEC n. 1/2009 e AIDC di Milano n. 180/2011.

³² Con [risoluzione n. 211/E del 22.05.2008](#).

	<p>invece, il TFM è soggetto a tassazione ordinaria e va indicato nel modello Redditi PF o nel modello 730</p> <table border="1" data-bbox="406 297 1388 712"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="406 297 1388 353">POLIZZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="406 353 1388 492"> <p>Accade spesso che la società, per una miglior gestione sul piano finanziario del TFM, stipuli una polizza volta al pagamento dello stesso, incrementato da un rendimento. In questo caso:</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="406 492 1388 712"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito dell'ex amministratore non viene tassato separatamente ed è soggetto a ritenuta titolo di imposta (del 26%) sui proventi finanziari maturati; ◆ la società deduce i premi pagati alla compagnia di assicurazione, ai fini della formazione del TFM³³. </td> </tr> </tbody> </table>	POLIZZA		<p>Accade spesso che la società, per una miglior gestione sul piano finanziario del TFM, stipuli una polizza volta al pagamento dello stesso, incrementato da un rendimento. In questo caso:</p>		<ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito dell'ex amministratore non viene tassato separatamente ed è soggetto a ritenuta titolo di imposta (del 26%) sui proventi finanziari maturati; ◆ la società deduce i premi pagati alla compagnia di assicurazione, ai fini della formazione del TFM³³. 	
POLIZZA							
<p>Accade spesso che la società, per una miglior gestione sul piano finanziario del TFM, stipuli una polizza volta al pagamento dello stesso, incrementato da un rendimento. In questo caso:</p>							
<ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito dell'ex amministratore non viene tassato separatamente ed è soggetto a ritenuta titolo di imposta (del 26%) sui proventi finanziari maturati; ◆ la società deduce i premi pagati alla compagnia di assicurazione, ai fini della formazione del TFM³³. 							
<p>LA RINUNCIA AL TFM</p>	<p>In caso di rinuncia al TFM da parte degli amministratori l'Agenzia chiarisce³⁴ che:</p> <table border="1" data-bbox="406 824 1388 1742"> <tbody> <tr> <td data-bbox="406 824 619 1193"> <p>Amministratori soci</p> </td> <td data-bbox="619 824 1388 1193"> <p>Trova applicazione una norma³⁵ relativa alla rinuncia ai crediti da parte dei soci, che si considera sopravvenienza attiva per la parte eccedente il relativo valore fiscale. Tuttavia, dal momento che si tratta di crediti verso persone fisiche non esercenti attività di impresa, in questo caso non è ravvisabile alcuna differenza tra valore fiscale e valore nominale dei crediti rinunciati, e pertanto la società partecipata non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1193 619 1742"> <p>Amministratori NON soci</p> </td> <td data-bbox="619 1193 1388 1742"> <p>Trova applicazione una norma³⁶ per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se la società ha dedotto le quote di TFM accantonate sorge una sopravvenienza attiva. I crediti rinunciati - che si intendono giuridicamente incassati - sono assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con il conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società³⁷. Gli amministratori non soci, invece, non sono assoggettati ad imposizione; ◆ se la società non ha dedotto le quote di TFM accantonate, invece, la rinuncia si ritiene fiscalmente irrelevante. </td> </tr> </tbody> </table> <p>La Corte di cassazione ha recentemente³⁸ ribadito, richiamando precedenti pronunce, che la rinuncia al trattamento di fine mandato</p>	<p>Amministratori soci</p>	<p>Trova applicazione una norma³⁵ relativa alla rinuncia ai crediti da parte dei soci, che si considera sopravvenienza attiva per la parte eccedente il relativo valore fiscale. Tuttavia, dal momento che si tratta di crediti verso persone fisiche non esercenti attività di impresa, in questo caso non è ravvisabile alcuna differenza tra valore fiscale e valore nominale dei crediti rinunciati, e pertanto la società partecipata non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva.</p>	<p>Amministratori NON soci</p>	<p>Trova applicazione una norma³⁶ per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se la società ha dedotto le quote di TFM accantonate sorge una sopravvenienza attiva. I crediti rinunciati - che si intendono giuridicamente incassati - sono assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con il conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società³⁷. Gli amministratori non soci, invece, non sono assoggettati ad imposizione; ◆ se la società non ha dedotto le quote di TFM accantonate, invece, la rinuncia si ritiene fiscalmente irrelevante. 		
<p>Amministratori soci</p>	<p>Trova applicazione una norma³⁵ relativa alla rinuncia ai crediti da parte dei soci, che si considera sopravvenienza attiva per la parte eccedente il relativo valore fiscale. Tuttavia, dal momento che si tratta di crediti verso persone fisiche non esercenti attività di impresa, in questo caso non è ravvisabile alcuna differenza tra valore fiscale e valore nominale dei crediti rinunciati, e pertanto la società partecipata non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva.</p>						
<p>Amministratori NON soci</p>	<p>Trova applicazione una norma³⁶ per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se la società ha dedotto le quote di TFM accantonate sorge una sopravvenienza attiva. I crediti rinunciati - che si intendono giuridicamente incassati - sono assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con il conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società³⁷. Gli amministratori non soci, invece, non sono assoggettati ad imposizione; ◆ se la società non ha dedotto le quote di TFM accantonate, invece, la rinuncia si ritiene fiscalmente irrelevante. 						

³³ Sulla base del disposto normativo contenuto nell'art. 105, comma 4 e dell'art. 17, comma 1 del Tuir.


³⁴ [Risoluzione n. 124/E del 13.10.2017.](#)

³⁵ art. 88, comma 4-bis del TUIR.

³⁶ l'art. 88, comma 1 del TUIR.

³⁷ di opinione contraria la norma AIDC n. 201/2018.

³⁸ Con Ordinanza n. 12222 del 14.04.2022.

	<p>costituisce, dal punto di vista giuridico, un incasso e, come tale, è soggetto a tassazione.</p> <p> Spiragli verso un dietrofront riguardo all'incasso giuridico sono ravvisabili, tuttavia, in una diversa e parimenti recente sentenza³⁹ con cui è stato affermato che la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, a un credito relativo a un reddito tassato per cassa⁴⁰, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con conseguente esclusione anche della ritenuta⁴¹.</p>
<p style="text-align: center;">TFM CORRISPOSTO DA SOCIETÀ CESSATA</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate⁴² ha avuto modo di fornire chiarimenti rispetto alla tassazione del TFM per l'amministratore di una società estinta con erogazione del trattamento attraverso una polizza assicurativa precedentemente stipulata.</p> <p>Considerato l'effetto estintivo della cancellazione alla CCIAA, l'ente fiscale ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le somme erogate non possono più essere assoggettate a ritenuta del 20% da parte della società (in quanto alla data di erogazione risulta cancellata dal Registro delle imprese); ◆ ricorre pertanto l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi da parte dell'amministratore. <p>Nel caso in cui ricorrano le condizioni per la tassazione separata, quest'ultimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sotto il profilo dichiarativo, compilerà nel modello Redditi PF il quadro relativo ai Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto; ◆ quanto al pagamento delle imposte, dovrà procedere: <ul style="list-style-type: none"> ✓ al versamento in acconto del 20% del predetto reddito; ✓ con successiva liquidazione del saldo da parte dell'Agenzia Entrate.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

³⁹ N. 16595 del 12.06.2023.

⁴⁰ Nel caso di specie si trattava degli interessi maturati su finanziamenti erogati a una società partecipata.

⁴¹ Prevista dall'art. 26, comma 5 del D.P.R. 600/1973.

⁴² Con la risposta ad interpello n. 204/E/2022.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: ENTI RELIGIOSI, ENTI ECCLESIASTICI E RAMI ETS

In merito agli **enti religiosi civilmente riconosciuti**, si analizza sinteticamente la **disciplina** prevista per l'ottenimento della **personalità giuridica** ai sensi della normativa di derivazione pattizia per enti cattolici e le **disposizioni** del **Codice del Terzo settore** e della **prassi** ad esso collegata che consentono di **costituire** il cosiddetto "**ramo ETS**".

ENTI RELIGIOSI, ENTI ECCLESIASTICI E RAMI ETS	
PREMESSA	<p>Nell'accezione più ampia, per enti religiosi s'intendono tutte le formazioni sociali caratterizzate dal perseguimento di fini di religione e/o di culto, siano esse emanazione di confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese o più genericamente espressione dell'esercizio in forma associata del diritto di libertà religiosa⁴³.</p> <p>Recenti interventi del legislatore, hanno fatto riferimento agli "enti religiosi civilmente riconosciuti", segnando così l'ingresso nell'ordinamento di una categoria unitaria che ricomprende tutti gli enti religiosi pattizi, civilmente riconosciuti in base agli accordi Stato-confessioni religiose ed anche quelli civilmente riconosciuti ai sensi della normativa sui culti ammessi.</p> <p>Per i primi, la denominazione tradizionale è quella di "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti"⁴⁴.</p>
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA PROCEDURA E REQUISITI	<p>La dottrina non ha elaborato una vera e propria definizione di "ente ecclesiastico", pur evidenziandone la singolare natura e genesi canonica. Si tratta, infatti, di enti nati nell'ordinamento canonico, cioè, eretti o riconosciuti dalla Chiesa Cattolica⁴⁵. In base a quanto previsto dalla norma è necessaria la presenza dei due seguenti elementi essenziali:</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #D9E1F2; margin-right: 10px;"> <p style="text-align: center;">Elemento strutturale</p> </div> <div style="font-size: 24px; margin: 0 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #D9E1F2; margin-left: 10px;"> <p style="text-align: center;">La costituzione dell'ente o la sua approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica</p> </div> </div>

⁴³ tutelato dall'art. 19 della Costituzione.

⁴⁴ storicamente propria degli enti **collegati alla Chiesa cattolica ai sensi della normativa di derivazione pattizia**, contenuta nelle "**Norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici**"⁴⁴, inserite nel sistema delle leggi italiane con la Legge 222/1985.

⁴⁵ ai sensi dell'art. 7 della Legge 121/1985 "**la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto**" oltre che dall'art. 1 della Legge 222/1985, secondo cui: "**Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato**".

	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-right: 10px;">Elemento finalistico</div> ➔ <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">Perseguimento di finalità di religione e culto</div> </div>										
LA GENESI CANONICA E LE CONSEGUENZE SULLA DISCIPLINA	<p>L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è un soggetto giuridico, con sede in Italia, che trova origine nell'ordinamento canonico, dovendo essere costituito o approvato dall'autorità ecclesiastica competente.</p> <p>I soggetti canonici che possono costituire gli enti canonici sono i seguenti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Autorità ecclesiastica</th> <th style="text-align: center;">Enti che può erigere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Santa Sede</td> <td>Qualsiasi persona giuridica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Conferenza Episcopale</td> <td>Competente a erigere in persona giuridica le associazioni pubbliche di fedeli di rilevanza nazionale e a conferire la personalità giuridica canonica alle associazioni private</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Vescovo diocesano</td> <td>Qualsiasi persona giuridica nell'ambito della propria giurisdizione, salvo eventuali competenze della Santa Sede</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio</td> <td>Competenti a erigere le province e le case religiose del loro istituto</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto rientra anche tra i soggetti dell'ordinamento italiano in forza del decreto ministeriale che ne riconosce la personalità giuridica di diritto privato ai fini civilistici.</p> <p>L'ordinamento canonico disciplina in via esclusiva le vicende relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esistenza dell'ente; ◆ eventuale modifica della struttura; ◆ funzionamento; ◆ attività di religione o di culto; ◆ estinzione. <p>L'ordinamento italiano ha invece competenza concorrente limitatamente alle attività diverse da quelle di religione o di culto e comunque nel rispetto della struttura e delle finalità dell'ente.</p>	Autorità ecclesiastica	Enti che può erigere	Santa Sede	Qualsiasi persona giuridica	Conferenza Episcopale	Competente a erigere in persona giuridica le associazioni pubbliche di fedeli di rilevanza nazionale e a conferire la personalità giuridica canonica alle associazioni private	Vescovo diocesano	Qualsiasi persona giuridica nell'ambito della propria giurisdizione, salvo eventuali competenze della Santa Sede	Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio	Competenti a erigere le province e le case religiose del loro istituto
Autorità ecclesiastica	Enti che può erigere										
Santa Sede	Qualsiasi persona giuridica										
Conferenza Episcopale	Competente a erigere in persona giuridica le associazioni pubbliche di fedeli di rilevanza nazionale e a conferire la personalità giuridica canonica alle associazioni private										
Vescovo diocesano	Qualsiasi persona giuridica nell'ambito della propria giurisdizione, salvo eventuali competenze della Santa Sede										
Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio	Competenti a erigere le province e le case religiose del loro istituto										
ATTIVITÀ DI RELIGIONE E DI CULTO E QUELLE DIVERSE	<p>Ai sensi dell'art.1 della Legge 222/1985 sono considerati aventi fine di religione o di culto:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td>gli istituti religiosi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3)</td> <td>i seminari</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento</p>	1)	gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa	2)	gli istituti religiosi	3)	i seminari				
1)	gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa										
2)	gli istituti religiosi										
3)	i seminari										

	<p>della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'art.16. Sulla base di tale norma:</p> <p>Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:</p> <p>a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;</p> <p>b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro</p>								
<p>ITER PER IL RICONOSCIMENTO DOMANDA E ALLEGATI</p>	<p>Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.</p> <p>Il diritto canonico riconosce la rappresentanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al Vescovo per la Diocesi; ◆ al Parroco per la Parrocchia; ◆ al Rettore per i Seminari. <p>Negli altri casi bisognerà rifarsi ai rispettivi statuti o documenti equipollenti.</p> <p>La domanda è diretta al Ministro dell'interno ed è presentata alla Prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. In essa devono essere indicati:</p> <table border="1" data-bbox="646 1108 1200 1328"> <tr> <td>1)</td> <td>la denominazione</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>la natura e i fini dell'ente</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>la sede</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>la persona che rappresenta l'ente</td> </tr> </table> <p>Alla domanda devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ copia autentica del provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'autorità ecclesiastica competente; ◆ i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura; ◆ i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per il riconoscimento; ◆ l'atto di assenso dell'autorità ecclesiastica competente nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal legale rappresentante, salvo che sia scritta in calce alla domanda stessa. <p>Ciascuna Prefettura, inoltre, sulla pagina web dedicata al riconoscimento delle persone giuridiche, ha solitamente una sezione dedicata agli enti di culto nella quale sono indicati gli ulteriori documenti richiesti per particolari categorie di enti.</p> <p>Si vedano, ad esempio, per Milano e Roma rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ https://www.prefettura.it/milano/contenuti/Enti_di_culto-9868.htm; 	1)	la denominazione	2)	la natura e i fini dell'ente	3)	la sede	4)	la persona che rappresenta l'ente
1)	la denominazione								
2)	la natura e i fini dell'ente								
3)	la sede								
4)	la persona che rappresenta l'ente								

♦ https://www.prefettura.it/roma/contenuti/Enti_di_culto-47495.htm.

Non tutti gli enti canonici sono dotati di uno statuto: nella seguente **tabella** se ne riporta quindi il **riepilogo** (di quelli provvisti di statuto e non).

ENTI DOTATI DI STATUTO	ENTI SPROVVISTI DI STATUTO
Conferenza Episcopale Italiana	Diocesi
Regioni ecclesiastiche	Parrocchie
Province ecclesiastiche	Chiese
Abbazie e prelature territoriali	Cappellanie
Capitoli	Seminari
Accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche	
Istituti religiosi, province e case	
Istituti secolari	
Società di vita apostolica, province e case	
Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni	
Istituti per il sostentamento del clero	
Fondazioni autonome	

Lo **Statuto**, nei **casi sopra elencati in cui è presente**, ha una **struttura analoga** a quella di una **fondazione del Libro I del Codice Civile**.



Per **gli enti che ne sono sprovvisti** e che sono **regolati direttamente** dai canoni del Codice di **Diritto Canonico**, la CEI ha predisposto il cosiddetto "**Attestato sostitutivo**"⁴⁶.

ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO MINISTERIALE

Il **prefetto**:



- ♦ **istruisce** la **domanda di riconoscimento**, e
- ♦ **acquisisce**, se necessario, **ulteriori elementi**,

accertando in particolare che il fine **di religione o di culto** sia **costitutivo ed essenziale** e la **consistenza del patrimonio dell'ente**.

Terminata l'istruttoria, la **Prefettura trasmette** gli **atti** con il proprio parere al Ministro dell'interno.

Il **decreto** del Ministro di **riconoscimento** della **personalità giuridica** o il provvedimento di non accoglimento della domanda è **comunicato** al **rappresentante** dell'ente e all'**autorità ecclesiastica** che ha chiesto il

⁴⁶ redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15.11.1984.

	riconoscimento o vi ha dato l'assenso.
I RAMI ETS DEGLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI	<p>Prima, il decreto legislativo⁴⁷ sulle Onlus consentiva solo agli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese di costituire il cosiddetto Ramo Onlus, successivamente il d.lgs. 117/2017⁴⁸ (che riguarda il Codice del Terzo settore) ha previsto che:</p> <div data-bbox="419 434 1430 1028" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato</i></p> </div> <p>Vi sono quindi alcune condizioni a cui attenersi affinché l'ente religioso civilmente riconosciuto possa costituire il Ramo ETS.</p> <p>Gli elementi costitutivi sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ adozione di un regolamento; ◆ costituzione di un patrimonio destinato; ◆ tenuta della contabilità separata. <p> Con riferimento alla denominazione del Ramo, una nota del MPLS⁴⁹, ha escluso che il ramo ETS di un ente religioso possa assumere una denominazione diversa da quella dell'ente religioso medesimo.</p> <p>Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l'iscrizione al RUNTS del Ramo ETS mediante il deposito del Regolamento all'ufficio del RUNTS della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale.</p> <p> Alla domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere allegato l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria.</p> <p>Dalla domanda di iscrizione devono altresì risultare:</p>

⁴⁷ D.lgs. 460/1997.

⁴⁸ All'art.4, comma 9 e allo stesso modo, l'art. 1, comma 3 del D.lgs. 112/2017 sull'impresa sociale, consente agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di costituire il Ramo Impresa Sociale.

⁴⁹ la [nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10376 del 20.09.2023](#)

	l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione
	la denominazione
	il codice fiscale
	l'eventuale partita IVA
	gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento dell' ente agli effetti civili
	la sede legale
	un indirizzo PEC
	un contatto telefonico
	le eventuali sedi secondarie
	la data di costituzione dell'ente o, in alternativa, quella del patrimonio destinato
	la o le attività di interesse generale effettivamente svolte
	la previsione dell'esercizio di eventuali attività diverse
	il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce con relativo codice fiscale
	le generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle attività, l'indicazione del potere conferito e delle eventuali limitazioni , nonché la data di nomina
l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille	
<p>Nell'ipotesi di costituzione del ramo impresa sociale il Regolamento⁵⁰ deve essere depositato presso il registro delle imprese.</p> <p>Con riferimento al regime fiscale si rinvia a "I regolamenti dei "Rami Terzo Settore" degli Enti Ecclesiastici. L'ente ecclesiastico e il regime fiscale del «ramo» ETS o IS" pubblicato dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale Regione Ecclesiastica Lombardia.</p>	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

⁵⁰ La CEI ha predisposto i seguenti modelli di regolamento: <https://giuridico.chiesacattolica.it/modelli-di-regolamento-per-la-costituzione-di-un-ramo-ente-del-terzo-settore-o-impresa-sociale-da-parte-di-un-ente-ecclesiastico/>

FONDO PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

DOMANDE DAL 27 NOVEMBRE

INTRODUZIONE

Al via le **domande** per il **Fondo innovazione agricoltura**⁵¹ a **sostegno della realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione** finalizzati all'incremento della produttività **nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura** attraverso **la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0**, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.

Al fine di assicurare a tutte le PMI interessate parità di accesso alla misura, con un recente avviso pubblicato sul sito di **ISMEA**, la data di apertura del portale per la presentazione delle domande è posticipata al 27 novembre 2023 dalle ore 12:00 (in luogo del 15 novembre). Restano invariate tutte le altre condizioni previste.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i principali requisiti per coloro che intendono usufruire dell'agevolazione e i passi da compiere per la richiesta del finanziamento agevolato.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è** il Fondo per l'innovazione in agricoltura?
2. **Chi sono i soggetti beneficiari?**
3. **Quali sono le agevolazioni** concedibili e in quale **misura?**
4. **Quali sono le spese ammissibili** all'agevolazione?
5. **Quali sono le modalità e i termini** di invio delle **domande?**
6. **Quali sono fasi di istruttoria** delle domande e **quali le modalità di erogazione** dell'agevolazione?

⁵¹ Con [Decreto Masaf del 9 agosto 2023](#) pubblicato in GU n 240 del 13 agosto, sono state definite le regole della misura agevolativa nota come bonus innovazione agricoltura.

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA È IL FONDO PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA?


R.1. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di **75 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025**, è stato istituito⁵² al fine di **favorire lo sviluppo di progetti di innovazione** finalizzati all'incremento della produttività **nei settori dell'agricoltura**, della **pesca e dell'acquacoltura** attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili:

- ◆ per la **gestione digitale dell'impresa**,
- ◆ per l'**utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0**, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.

Con [decreto del Ministero dell'agricoltura](#), della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **del 9 agosto 2023** sono stati definiti i **criteri e le modalità di accesso** agli interventi a valere sul Fondo.



Per gli **interventi in favore delle imprese con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali**⁵³ per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, **sono riservate**, nell'ambito della dotazione complessiva, **risorse pari a 10 milioni di euro** per l'anno **2023**, **30 milioni di euro** per l'anno **2024** e **35 milioni di euro** per l'anno **2025**.

**D.2. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?**

R.2. Possono essere ammesse ai benefici le **PMI singole o associate**, ivi comprese **le loro cooperative e associazioni**, che:

- ◆ risultano **iscritte al registro delle imprese** con la qualifica di:
 - ✓ **impresa agricola**,⁵⁴
 - ✓ **impresa ittica**,⁵⁵
 - ✓ **impresa agro meccanica**;⁵⁶
- ◆ risultano **attive da almeno due anni** alla data di presentazione della domanda;

⁵² Dall'articolo 1, comma 428, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

⁵³ Ai sensi dell'articolo 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, con Legge 31 luglio 2023, n. 100.

⁵⁴ ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

⁵⁵ ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

⁵⁶ ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

- ◆ hanno **sede operativa nel territorio nazionale**;
- ◆ **non risultano imprese in difficoltà** ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
- ◆ effettuano **investimenti in innovazione tecnologica** di importo **non inferiore a 70.000 euro** e **non superiore a 500.000 euro**. Per il **settore pesca** il **limite minimo** degli investimenti è stabilito in **10.000 euro**.



Gli investimenti **non possono essere effettuati prima della data di presentazione** della domanda, di conseguenza, l'ordine di acquisto dei beni agevolabili non deve recare una data antecedente a quella di convalida della domanda.

- ◆ **non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato** o depositato in un conto bloccato, **gli aiuti** individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

[ELENCO CODICI ATECO AMMISSIBILI](#)

Sono escluse le PMI nei cui confronti sia verificata **l'esistenza di una causa ostativa** ai sensi della **disciplina antimafia** di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

D.3. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI E IN QUALE MISURA?

R.3. Per gli **investimenti in innovazione tecnologica**, è concesso un **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**, nelle seguenti misure a seconda della tipologia dell'impresa:

- ◆ quando il beneficiario è una **PMI agricola o della pesca**, il **contributo concedibile** è quantificato **applicando all'intensità massima di aiuto prevista dal reg. ABER** (pari al 65% dei costi ammissibili, elevabile all'80% in caso di PMI Agricola GIOVANE) e **all'intensità massima di aiuto prevista dal reg. FIBER** per le **PMI della PESCA** (pari al 50% dei costi ammissibili), **le percentuali** di cui alla seguente tabella:

PMI AGRICOLE NON GIOVANI (65%)		
SCAGLIONI DI IMPORTO DI INVESTIMENTO	% MASSIMA DI CONTRIBUTO da applicare all'intensità massima di aiuto prevista dal reg. ABER ⁵⁷	CONTRIBUTO CONCEDIBILE percentuali da applicare ai costi ammissibili
fino a 100.000 euro	75%	48,75%
da 100.001 a 200.000 euro	65%	42,25%
da 200.001 a 300.000 euro	55%	35,75%
da 300.001 a 500.000 euro	45%	29,25%

PMI AGRICOLE GIOVANI (80%)		
SCAGLIONI DI IMPORTO DI INVESTIMENTO	% MASSIMA DI CONTRIBUTO da applicare all'intensità massima	CONTRIBUTO CONCEDIBILE

⁵⁷ Intensità massima ABER = 65% (NON GIOVANI).

	di aiuto prevista dal reg. ABER ⁵⁸	percentuali da applicare ai costi ammissibili
fino a 100.000 euro	75%	60%
da 100.001 a 200.000 euro	65%	52%
da 200.001 a 300.000 euro	55%	44%
da 300.001 a 500.000 euro	45%	36%

PMI PESCA (50%)		
SCAGLIONI DI IMPORTO DI INVESTIMENTO	% MASSIMA DI CONTRIBUTO da applicare all'intensità massima di aiuto prevista dal reg. FIBER ⁵⁹	CONTRIBUTO CONCEDIBILE percentuali da applicare ai costi ammissibili
fino a 100.000 euro	75%	37,5%
da 100.001 a 200.000 euro	65%	32,5%
da 200.001 a 300.000 euro	55%	27,5%
da 300.001 a 500.000 euro	45%	22,5%

Sono considerati **giovani imprenditori**:

- ◆ Giovane imprenditore agricolo => giovane di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 41 anni non compiuti, insediato da non oltre 5 anni,
- ◆ Giovane imprenditore ittico => giovane di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 41 anni non compiuti.

- ◆ quando il beneficiario è una **PMI agromeccanica** ovvero una **PMI agricola che svolge un'attività agricola che non rientra** nell'ambito di applicazione degli articoli 14 e 17 dell'ABER o dalle PMI (attività connesse all'attività agricola principale), **il contributo concedibile è quantificato applicando all'intensità massima di aiuto prevista dal Regolamento de minimis (200.000,00 €)**, le percentuali di cui alla seguente tabella:

PMI AGROMECCANICA O AGR. CONNESSE	
SCAGLIONI DI IMPORTO DI INVESTIMENTO	% DA APPLICARE A 200.000,00 EURO
fino a 100.000 euro	100%
da 100.001 a 200.000 euro	90%
da 200.001 a 300.000 euro	80%
da 300.001 a 500.000 euro	70%

⁵⁸ Intensità massima ABER = 80% (GIOVANI).

⁵⁹ intensità massima di aiuto prevista dal reg. FIBER = 50%.

In nessun caso la copertura fornita dal contributo a fondo perduto e dal finanziamento garantito può superare il 95% del costo ammissibile.

Per le sole **PMI Agricole e della Pesca**, in **aggiunta** al suddetto contributo a fondo perduto, è concessa anche **una GARANZIA ISMEA⁶⁰**, con abbattimento del costo della commissione mediante contributo quantificato nei limiti indicati dall'articolo 4 del Decreto, in particolare, la **GARANZIA ISMEA** è rilasciata:

- ◆ **fino all'80% del finanziamento bancario**, per le **PMI agricole**,
- ◆ **fino al 70% del finanziamento bancario**, per le **PMI della pesca**, elevabile **all'80% nel caso di giovani imprenditori ittici⁶¹**.



In nessun caso la copertura fornita dal contributo a fondo perduto e dal Finanziamento Bancario può superare il 95% del costo ammissibile.

In caso di costi riferiti a differenti tipologie di attività (produzione e trasformazione e altre attività connesse), occorre imputare gli stessi alle singole tipologie.

D.4. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI ALL'AGEVOLAZIONE?

R.4. Come precedentemente anticipato, **l'importo complessivo dei costi ammissibili** per singola domanda di agevolazioni deve essere **compreso tra 70.000 euro** (10.000 euro per le PMI della pesca) **e 500.000 euro**.

Sono **ammissibili** alle agevolazioni **i costi**, al netto dell'IVA, per **l'acquisto dei beni dettagliatamente** riportati nella tabella seguente⁶², con le seguenti precisazioni:

- ◆ è **esclusa l'acquisizione tramite locazione finanziaria** (leasing),
- ◆ i beni agevolabili devono essere **nuovi di fabbrica**,
- ◆ gli aiuti non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore.

BENI AGEVOLABILI	
sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l'acquisto dei seguenti beni	
BENI	REQUISITI
a) macchine, strumenti e attrezzature per l'agricoltura . In particolare, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, droni, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di	Tali beni devono soddisfare uno dei seguenti requisiti : <ul style="list-style-type: none"> ◆ presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller; ◆ presenza di un sistema di interconnessione leggera che sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti

⁶⁰ ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

⁶¹ come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

⁶² Ai sensi dell'articolo 5 del [Decreto Masaf del 9 agosto 2023](#).

<p>riconoscimento dei pezzi, attrezzature per i trattamenti con prodotti fitosanitari e per lo spandimento dei fertilizzanti.</p>	<p>ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica (rif. circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355); ◆ presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; ◆ presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela; ◆ presenza di un sistema di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso sensing delle condizioni irrigue del terreno o della coltura e utilizzo di algoritmi di supporto alle decisioni che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare il consumo di risorse idriche.
<p>b) macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia. In particolare, tutte le macchine rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori a combustione interna).</p>	<p>Tali beni devono soddisfare entrambi i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ motorizzazione elettrica (cosiddette «macchine a zero emissioni»), e ◆ destinazione ad attività agricole o zootecniche.
<p>c) macchine per la zootecnia. In particolare, macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o</p>	<p>Per tali macchine/ attrezzature e' necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sistema di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485), o ◆ sistema di monitoraggio continuo delle

<p>del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.</p>	<p>condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.</p>
<p>d) trattrici agricole che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, con motorizzazione Stage V.*</p>	<p>Tali beni devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ presenza di un sistema ISOBUS o equivalente, per garantire la necessaria interoperabilità con le attrezzature portate (per esempio, display di bordo ISOBUS con funzionalità Task controller); ◆ presenza di un sistema di guida automatica o semiautomatica basata su GPS, per garantire una maggiore precisione nelle lavorazioni e quindi anche una maggiore efficienza in termini di consumi (circolare MISE n. 177355); ◆ presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485).
<p>e) investimenti per la pesca e l'acquacoltura i cui costi rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.</p>	<p>Tali investimenti devono essere collegati ai seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ attrezzature di bordo volte alla riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra nonché ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci; ◆ attrezzi da pesca innovativi e selettivi; ◆ strumenti e attrezzature innovative di bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca; ◆ macchinari, strumenti e attrezzature per l'acquacoltura utili alla riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse utilizzate nel processo; ◆ macchinari, strumenti e attrezzature volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese

	<p>dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica ovvero che aumentino l'efficienza energetica e favoriscano l'utilizzo delle fonti rinnovabili.</p>
<p>* In caso di investimenti aventi ad oggetto trattrici agricole, la domanda di ammissione alle agevolazioni dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito, il quale deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ marciante e funzionante, ◆ identificato da un numero di telaio o di matricola, oltre che dal numero di targa (se presente); ◆ di proprietà del beneficiario da almeno 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, e ◆ oggetto di rottamazione a cura del medesimo rivenditore della macchina oggetto dell'agevolazione. <p>Tali requisiti devono essere attestati dal rivenditore mediante dichiarazione da allegare, unitamente al Certificato di rottamazione, alle fatture quietanzate al momento della richiesta di erogazione del contributo.</p>	

Gli aiuti concessi **possono essere cumulati con altri aiuti di Stato**, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al regolamento (UE) 2021/1139, nella misura in cui tali aiuti **riguardino costi ammissibili individuabili diversi**.

Gli aiuti possono, altresì, essere **cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato**, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al regolamento (UE) 2021/1139, **in relazione agli stessi costi ammissibili**, in tutto o in parte coincidenti, **a condizione** che tale cumulo **non porti al superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.



I beni oggetto delle agevolazioni sono **vincolati** all'esercizio dell'attività del soggetto beneficiario per un periodo **minimo di 5 anni** dalla data di concessione delle agevolazioni. I beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo.

In caso di **sostituzione per deperimento o obsolescenza**, il beneficiario ha **l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a ISMEA** che, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'intervento agevolato.



Anche l'**attività** del soggetto beneficiario deve essere **esercitata** per un **periodo minimo di 5 anni** dalla data di concessione delle agevolazioni, e la sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale per lo stesso periodo.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE?

R.5. La **domanda** per l'accesso alle agevolazioni deve essere presentata tramite il **portale** dedicato ISMEA all'indirizzo <https://strumenti.ismea.it>, compilata e sottoscritta esclusivamente:

- ◆ dal **titolare dell'impresa**, in caso di **impresa individuale**, o
- ◆ dal **legale rappresentante**, in caso di **società**.

Per accedere al portale dedicato l'**utente deve registrarsi**, la procedura di accreditamento ha luogo **esclusivamente tramite PEC**.



In fase di accesso alla creazione della domanda, il richiedente dovrà indicare se la domanda è presentata in qualità di PMI con sede operativa nei territori colpiti dalle alluvioni del maggio 2023.

[MODULI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA](#)
[ISTRUZIONI OPERATIVE COMPILAZIONE DOMANDA](#)

A pena di esclusione, il **richiedente** deve **fornire, utilizzando esclusivamente la modulistica** messa **a disposizione sul portale** dedicato:

- ◆ **modulo di domanda di ammissione** alle agevolazioni, compilato in tutte le sue parti, con specifica indicazione di:
 - ✓ dettagli anagrafici del richiedente,
 - ✓ dimensioni e localizzazione dell'impresa,
 - ✓ elenco dei beni agevolabili e relativo costo al netto di IVA,
 - ✓ dichiarazioni richieste dalla procedura, e
 - ✓ per le sole PMI agricole e della pesca, indicazione se il beneficiario intende fruire della garanzia ISMEA.

firmato dal richiedente l'agevolazione (titolare di impresa individuale o legale rappresentante della società).

- ◆ **modulo di Autocertificazione antimafia** compilato in tutte le sue parti e reso da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art.85 D.lgs. 159/2011, solo per le domande per le quali **il contributo richiesto è superiore a 150.000 euro**.

Qualora l'autodichiarazione antimafia fosse resa anche dai soggetti diversi dal richiedente, ciascun soggetto dovrà rendere la propria dichiarazione sottoscritta e corredata da un documento di identità in corso di validità. Tutte le autodichiarazioni, sottoscritte con modalità autografa e corredate del documento di identità in corso di validità, ivi compresa quella del titolare

dell'impresa, o legale rappresentante della società, formeranno un unico fascicolo elettronico (file in formato pdf ®) che dovrà essere allegato prima della convalida della domanda,

- ◆ **modulo di Autocertificazione relativa all'assenza di cause di esclusione** previste dal [paragrafo 2 dell'Avviso](#).



Tutte le autodichiarazioni sottoscritte e corredate del documento di identità in corso di validità, ivi compresa quella del titolare dell'impresa, o legale rappresentante della società, formeranno un unico fascicolo elettronico (file in formato pdf ®) che dovrà essere allegato prima della convalida della domanda,

- ◆ **per ciascun bene agevolabile:**

- ✓ **n. 3 preventivi di spesa confrontabili**, emessi non oltre novanta giorni prima dalla data di presentazione della domanda. I preventivi devono essere forniti su carta intestata, datati e con firma autografa, da fornitori diversi (indipendenti tra loro), e descrivere nei dettagli l'oggetto della fornitura. Ciascun preventivo deve riportare la dichiarazione di conformità del bene oggetto di investimento rispetto ad una delle macrocategorie di cui all'articolo 5 del Decreto. Ciascun preventivo deve essere firmato dal richiedente l'agevolazione (titolare di impresa individuale o legale rappresentante della società).

Per i beni per i quali, per il carattere di innovatività, non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa rilasciata da un tecnico abilitato, in merito alla scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. La predetta relazione deve essere firmata dal professionista che l'ha redatta.

- ✓ **l'indicazione del prezzo**, al netto dell'IVA, contenuto nel preventivo economicamente più vantaggioso. L'acquisto dovrà essere pertanto perfezionato presso il medesimo rivenditore che ha rilasciato il preventivo economicamente più vantaggioso,
- ✓ nel caso di **trattori agricole** (beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Decreto), riferimento del bene oggetto di sostituzione.
- ✓ **visura** rilevata presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, con data contabile più recente (due mesi precedenti quello di presentazione della domanda) dalla quale emerga l'assenza di scaduti, sconfinamenti o sofferenze rilevati all'ultimo mese disponibile.

La fase di compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni si conclude con il caricamento, in formato pdf ® (o p7m, in caso di documenti firmati in modalità CaDes) di tutti i documenti indicati nel portale.

Con l'inserimento dei dati obbligatori e il caricamento degli allegati richiesti, il sistema consente di convalidare la domanda e **genera un codice** che **identificherà il progetto** per l'intera durata (**codice progetto**). **La convalida** della domanda sul portale **costituisce la data di presentazione** della domanda.

Le domande di accesso alle agevolazioni sono esaminate da ISMEA secondo **l'ordine cronologico di presentazione**.



La domanda **può essere ripresentata**, ma in tal caso, è necessaria la creazione e la convalida di una nuova domanda, alla quale sarà assegnata una nuova priorità.

D.6. QUALI SONO FASI DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E QUALI LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE?

R.6. L'istruttoria è affidata ad ISMEA, che **entro** il termine di **30 giorni dalla data di presentazione** della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta, **delibera**, dandone comunicazione alla PMI richiedente, **l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda**.

La **deliberazione di ammissione** alle agevolazioni individua il beneficiario, i costi ammessi e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL con riferimento al contributo a fondo perduto e stabilisce i tempi per l'attuazione dell'investimento.

L'**erogazione** del contributo a fondo perduto **da parte di ISMEA** ha luogo:

- ◆ sul **conto corrente** intestato al beneficiario, o
- ◆ **su richiesta del beneficiario**, in nome e per conto del beneficiario **direttamente al fornitore**, a titolo di saldo, previa dimostrazione dei giustificativi di spesa sulla quota di costo non coperta da contributo.

Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione delle agevolazioni, **il beneficiario dovrà caricare** la seguente documentazione sullo sportello telematico:

- ◆ **Fattura** quietanzata relativa all'acconto versato in sede di conferma dell'ordine di acquisto con l'indicazione che il bene è agevolato,
- ◆ **Bonifico** di pagamento eseguito dal soggetto beneficiario e tratto dal conto corrente allo stesso intestato,
- ◆ **Perizia** giurata redatta da tecnico abilitato che, con riferimento al bene oggetto di agevolazione attesta:
 - ✓ la conformità dello stesso con riferimento alle specifiche caratteristiche indicate nell'articolo 5 del Decreto, e
 - ✓ la congruità del prezzo concordato
- ◆ **copia della Conferma dell'ordine** di acquisto sottoscritta.

Non potendo essere avviati gli investimenti prima della data di presentazione della domanda, **l'ordine di acquisto non deve recare una data antecedente** a quella di convalida della domanda

Entro 12 mesi dalla data di comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari **devono trasmettere** ad ISMEA, tramite lo sportello telematico, **la documentazione giustificativa dell'investimento** effettuato, in particolare:

1. **fattura quietanzata per l'intero importo** con l'indicazione che il bene è agevolato ai sensi della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 art. 1 comma 428. Se il beneficiario ha optato per il pagamento, in proprio nome e per proprio conto, dell'agevolazione verso il fornitore, la fattura dovrà essere quietanzata per l'intero importo al netto del valore dell'agevolazione.
2. **bonifico** relativo al pagamento della fattura di cui al punto precedente, tratto dal conto corrente intestato al **soggetto** beneficiario.
3. **quietanza del fornitore** sul bene oggetto di agevolazione con esplicita indicazione che il bene è nuovo di fabbrica.
4. documentazione attestante la stipula di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi per furto, incendio e scoppio, a favore di ISMEA sui beni agevolati, per una durata di almeno cinque anni.
5. nel caso di **trattrici agricole** (beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Decreto):

- ✓ copia del certificato di rottamazione,
- ✓ copia della dichiarazione rilasciata dal rivenditore, all'atto della rottamazione, in merito al cespite sostituito con il bene agevolato. In particolare, dalla dichiarazione deve emergere che il bene sostituito:
 - era marciante e funzionante,
 - era identificato da un numero di telaio o di matricola, oltre che dal numero di targa (se presente);
 - che risultava di proprietà del beneficiario da almeno sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, e
 - è stato oggetto di rottamazione a cura del medesimo rivenditore della macchina oggetto dell'agevolazione.

6. **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** in corso di validità.

Per maggiori informazioni scarica le Faq pubblicate da ISMEA

[FAQ ISMEA](#)

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 402886 del 15 novembre 2023](#)

Modalità e termini di **comunicazione** all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai **rimborsi erogati** per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive - "**bonus vista**" - di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 ottobre 2022.

[Provvedimento 400511 del 14 novembre 2023](#)

Accertate le **medie dei cambi** delle **valute estere** del mese di **ottobre**.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana**, **dalla n. 456** del 10.11.2023 **alla n. 463** del 16.11.2023, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di NOVEMBRE](#)

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 61/E del 10 novembre 2023](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto** a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

[Risoluzione 62/E del 13 novembre 2023](#)

Obblighi di **monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione** – Articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

LO SCADENZARIO DAL 17.11.2023 AL 01.12.2023

Lunedì 20 novembre 2023

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate** dei dati di dettaglio relativi al **canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato** nel **mese precedente** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Lunedì 27 novembre 2023

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di ottobre 2023**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Giovedì 30 novembre 2023

Versamento della **terza rata** della **sanzione ridotta a 1/18** del minimo a seguito di **ravvedimento speciale** previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 174 a 178**, per chi ha scelto il **versamento rateale**. Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere **oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale** delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. Il versamento va eseguito **entro il 02.10.2023** (il 30 settembre cade di sabato. Ricordiamo che il termine è stato prorogato a seguito della conversione in legge

del decreto bollette n. 34/2023, in luogo del 31.03.2023), ma può essere **frazionato in otto rate trimestrali** di pari importo con scadenza della **prima rata entro il 02.10.2023**.

Si ricorda che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente **entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024**, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Giovedì **30 novembre 2023**

Pagamento in **unica soluzione o 2° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei carichi affidati all'agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**. La norma prevede comunque una **tolleranza** nel pagamento di **cinque giorni**, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì **6 novembre 2023**. Ricordiamo che il pagamento dell'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata, può avvenire:

- ◆ in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
 - ◆ oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui **le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023**. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
-

Giovedì **30 novembre 2023**

I contribuenti persone fisiche **NON Titolari di partita Iva**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi PF 2023), che hanno **scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato il **primo versamento** entro il **30 giugno 2023**, devono versare la **6° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, **a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo**

acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello **1,65%**.

Per coloro invece, che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), **si tratta del versamento 6° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **1,32%**.

Per i **soggetti ISA NON Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata **dalla** conversione in legge del [D.L. 51/2023 \(c.d. "Decreto Omnibus"\)](#) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- ◆ della **6° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **1,43%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento** entro il **20 luglio 2023**,
- ◆ della **6° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **1,32%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio 2023**.

I soggetti non titolari di partita IVA, potranno effettuare il versamento con **modello F24 cartaceo** presso Banche, Poste Italiane e agenti della **riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione**, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

Giovedì **30 novembre 2023**

Versamento della **seconda o unica rata dell'acconto IRPEF** e imposte sostitutive Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2021 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, nonché dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2023.

ATTENZIONE: [Il Collegato Fiscale alla manovra di bilancio 2024 \(DL n. 145\)](#), ha previsto, per il solo periodo d'imposta 2023, che il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e

dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, **potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024**, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Giovedì **30 novembre 2023**

Le **persone fisiche non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi** che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, possono presentare a intermediari abilitati la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione.

Giovedì **30 novembre 2023**

Le **persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia** ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui al comma 2 dell'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986, devono presentare l'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti strumentale all'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. All'istanza di interpello deve essere allegata la check-list denominata "**Opzione per l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti**" mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata. In tale ultimo caso l'istanza di interpello va inviata alla casella PEC dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.

Giovedì **30 novembre 2023**

Le **Persone fisiche** obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l'invio

telematico, devono presentare la dichiarazione dei redditi modello "**REDDITI PF 2023**" e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate. Stesso termine anche per gli **eredi delle persone decedute nel 2022 o entro il 31 luglio 2023**.

Le **Società di persone** ed enti equiparati di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono presentare la dichiarazione dei redditi - Modello "**REDDITI SP 2023**", in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Le **Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare** (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); **gli Enti commerciali** (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; **le società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust**, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - **Modello "REDDITI SC 2023"**, esclusivamente in via telematica.

Gli **Enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare** (Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività

commerciali); **le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione, devono presentare la dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - **Modello "REDDITI ENC 2023"**.

Giovedì **30 novembre 2023**

I Soggetti ammessi alla **tassazione di gruppo** di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare il modello **CNM 2023 (Consolidato Nazionale e Mondiale)**. Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello "REDDITI SC 2023", esclusivamente in via telematica.

Giovedì **30 novembre 2023**

I Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare la **dichiarazione IRAP 2023**, esclusivamente in via telematica.

Giovedì **30 novembre 2023**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la **Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** effettuate nel **3° trimestre solare del 2023**, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili);
- ◆ relative al 3° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica. In linea generale, possiamo così riassumere:

- ◆ la presentazione della comunicazione delle
-

liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuata **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;**

- ◆ per quanto riguarda il 4° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio, se la dichiarazione annuale IVA è presentata entro tale termine, non vi è l'obbligo di invio della comunicazione periodica.

Giovedì **30 novembre 2023**

Gli Enti associativi interessati alla presentazione del **modello EAS** per il **periodo d'imposta 2023** ma che **non hanno trasmesso tempestivamente** detto modello possono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi **avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. Contestualmente** alla presentazione tardiva della comunicazione, devono **versare la sanzione in misura pari a 250,00** euro nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento, esclusivamente in via telematica, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche.

Giovedì **30 novembre 2023**

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (ottobre 2023)**, relativi ai **soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.**

Giovedì **30 novembre 2023**

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare

dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Giovedì **30 novembre 2023**

Gli **enti non commerciali e gli agricoltori esonerati** devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel **mese di ottobre**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, indicando il codice tributo **6043**. Sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, **limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali**. Per le amministrazioni pubbliche il codice tributo è **622E** da riportare sul modello F24Ep.

Giovedì **30 novembre 2023**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss.

Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Giovedì **30 novembre 2023**

Le **imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia** in regime di

libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di ottobre 2023, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di settembre 2022. Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24 Accise** con modalità telematiche.

Giovedì **30 novembre 2023**

Per i soggetti obbligati, il **30 novembre 2023** scade il termine per il pagamento dell'imposta di bollo sulle **fatture emesse** nel **terzo trimestre dell'anno 2023**, ricordando che, **se l'importo dovuto complessivamente** per il **primo e secondo trimestre non supera 5.000,00 euro**, il versamento potrà essere eseguito anch'esso entro il **30 novembre** (i versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24).

Giovedì **30 novembre 2023**

Se il contribuente ha già inviato un 730 e ha necessità di completare o correggere la dichiarazione, può inviare il **Modello Redditi PF aggiuntivo** oppure **Redditi PF correttivo**, entro il 30 novembre 2023.

Redditi Aggiuntivo

È possibile presentare il modello Redditi aggiuntivo se il contribuente ha inviato il 730 precompilato e se, per esempio, ha percepito nel 2022 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all'estero (quadri RM, RS, RT e RW).

Redditi Correttivo

Se dopo aver inviato il 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati oppure di averli inseriti in modo errato, è possibile presentare il modello Redditi correttivo sempre entro il 30 novembre 2023; dopo questa si ha la possibilità di presentare solo il modello Redditi integrativo.

Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, è possibile chiederne l'eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, è necessario contestualmente pagare

l'imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. n. 472/97).

Giovedì **30 novembre 2023**

Versamento **dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione, la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice agevolate**. Ricordiamo che l'imposta sostitutiva deve essere versata in due soluzioni:

- ◆ **60% entro il 30 settembre 2023**
- ◆ **e il restante 40% entro il 30 novembre 2023.**

Possono accedere all'assegnazione agevolata le **società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni** che possiedono:

- ◆ beni immobili diversi da quelli di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Devono essere, quindi, **immobili non strumentali per destinazione** (via libera, quindi, alle assegnazioni di immobili strumentali solo per natura, o non strumentali, come gli immobili-merce e gli immobili-patrimonio);
 - ◆ **beni mobili registrati** non utilizzati come beni strumentali.
-

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it